Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° | **Roma - Venerdì, 23 novembre 1928 - Anno VII** | **Numero 273**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO. — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2954.

LEGGE 13 novembre 1928, n. 2498.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 2293, contenente disposizioni sulla chiamata alle armi degli arruolati nell'anno in cui compiono il 21° anno di età.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 2293, contenente disposizioni concernenti la chiamata alle armi degli arruolati nell'anno in cui compiono il 21° anno dell'età loro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2955.

LEGGE 13 novembre 1928, n. 2499.
Conversione in legge del R. decreto-legge 4 dicembre 1927, n. 2455, concernente il passaggio in servizio permanente effettivo di ufficiali di complemento in servizio nelle Colonie, attraverso le scuole di reclutamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 dicembre 1927, n. 2455, concernente il passaggio in servizio permanente effettivo di ufficiali di complemento in servizio nelle Colonie, attraverso le scuole di reclutamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2956.

LEGGE 13 novembre 1928, n. 2500.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025, contenente nuove norme per l'avanzamento al grado di generale di Corpo d'armata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025, contenente nuove norme per l'avanzamento al grado di generale di Corpo d'armata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2957.

LEGGE 13 novembre 1928, n. 2501.

Conversione in legge del R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, contenente nuove norme per l'avanzamento al grado di generale di divisione e gradi corrispondenti nel Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, contenente nuove norme per l'avanzamento al grado di generale di divisione e gradi corrispondenti nel Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2958.

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 2490.

Modifica della denominazione del comune di Germano Chisone in « San Germano Chisone ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 15 aprile 1928, n. 971, col quale i comuni di San Germano Chisone, Pramollo e Inverso Porte, in provincia di Torino, sono stati riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Germano Chisone »;
Veduto il R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La denominazione del comune di Germano Chisone è modificata in « San Germano Chisone ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 178. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2959.

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 2491.

Autorizzazione al comune di Bagni di Montecatini a modificare la propria denominazione in quella di Montecatini-Terme.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza 14 settembre 1928 con cui il commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del comune di Bagni di Montecatini, in esecuzione della propria deliberazione 10 settembre 1928, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in quella di « Montecatini-Terme »;
Veduto il parere favorevole espresso dalla Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione della provincia di Pistoia, con la deliberazione 10 ottobre 1928, adottata con i poteri del Consiglio;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Bagni di Montecatini, in provincia di Pistoia, è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Montecatini-Terme ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 278, *foglio* 179. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2960.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. 2495.

Aggregazione del comune di Brezzo di Bedero a quello di Luino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Brezzo di Bedero è aggregato a quello di Luino.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 278, *foglio* 183. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2961.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1928, n. 2496.

Riunione dei comuni di Aurigo, Borgomaro, Conio, San Lazzaro Reale, Ville San Pietro e Ville San Sebastiano in un unico Comune con capoluogo e denominazione « Borgomaro ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Aurigo, Borgomaro, Conio, San Lazzaro Reale, Ville San Pietro e Ville San Sebastiano sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Borgomaro ».
Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 278, *foglio* 184. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2962.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 novembre 1928, n. 2503.

Concessione della temporanea importazione per il glucosio da impiegare nella fabbricazione delle caramelle.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;
Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Comitato consultivo istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, modificato con R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1408;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'importazione temporanea del glucosio, concessa per la fabbricazione di frutti canditi, frutti sciroppati, marmellate e mostarde, è estesa alla fabbricazione delle caramelle.
Quantità minima da ammettere all'importazione temporanea: Kg. 500. Termine massimo per la riesportazione: due anni.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione della concessione prevista dall'articolo precedente.

Art. 3.

Il presente decreto, che entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 278, *foglio* 186. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2963.

REGIO DECRETO 8 novembre 1928, n. 2502.

Drawback sulla benzina, sul petrolio e sugli « oli minerali altri », impiegati nella fabbricazione di lavori di gomma e di amianto nonchè delle vernici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 delle disposizioni preliminari alla tariffa generale dei dazi doganali, approvate con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, modificato dall'art. 2 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 1972;
Udito il Comitato consultivo di cui all'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, modificato con R. decreto 4 settembre 1924, n. 1408;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla esportazione dei lavori di gomma e di amianto, nonchè delle vernici di vario tipo (vernici a copale, smalto, ecc.), ottenuti con impiego di benzina, petrolio o di surrogati di acqua ragia (« oli minerali altri ») è concessa la restituzione dell'ammontare dei diritti di confine, dazio doganale ed eventuale tassa di vendita, da cui furono gravati la benzina, il petrolio e gli « oli minerali altri » effettivamente consumati nella fabbricazione o contenuti nei prodotti che si esportano.

I quantitativi di benzina, di petrolio e di « oli minerali altri » consumati o contenuti in prodotti di cui al precedente comma, e per i fini in esso indicati, saranno accertati con le modalità che verranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 278, *foglio* 185. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2964.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 novembre 1928, n. 2504.

Ammissione al regime della temporanea importazione degli châssis di vetture automobili per essere carrozzati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;
Viste le successive modificazioni ed aggiunte apportate al testo delle disposizioni suddette;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Comitato consultivo istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, modificato con R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1408;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate giusta la tabella I annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa all'importazione	Termine massimo concesso per la riesportazione
Telai (châssis) di automobili con motori di cilindrata da litri 4.50 in più	Per essere carrozzati (concessione provvisoria valevole fino al 30 settembre 1929)	uno	sei mesi

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione della concessione prevista dal precedente articolo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 278, *foglio* 187. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2965.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 novembre 1928, n. 2507.

Paghe dei sottocapi e comuni volontari del Corpo Reale equipaggi marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 2395 in data 11 novembre 1923, che approva l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto n. 1525 in data 21 agosto 1924 che approva il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del C.R.E.M. e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente di modificare le paghe dei sottocapi e comuni volontari del C.R.E.M., nell'interesse del servizio;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A modificazione di quanto dispone l'allegato VI, tabella n. 2, annesso al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, le paghe dei sottocapi e comuni volontari del C.R.E.M., sia a terra che a bordo, sono le seguenti:

Volontario: dalla data di arruolamento fino alla classifica a comune di 1ª classe	L. 1.50
Volontario: durante il primo anno di servizio, decorrente dalla data di classifica a comune di 1ª classe	» 1.50
Volontario: dopo un anno di servizio, decorrente dalla data di classifica a comune di 1ª classe	» 3.50
Volontario: dopo quattro anni di servizio decorrenti dalla data di classifica a comune di 1ª classe	» 5.50

Art. 2.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto, che entrerà in vigore con la data del 1° gennaio 1929, sarà provveduto coi normali stanziamenti del bilancio del Ministero della marina, e con decreti del Ministro per le finanze sarà disposto il passaggio dei fondi ai capitoli sui quali grava la maggiore spesa.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 191 — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2966.

REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. 2453.

Contributo scolastico del comune di Bergeggi.

N. 2453. R. decreto 21 giugno 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, il contributo scolastico che il comune di Bergeggi, della provincia di Savona, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, è stabilito in L. 4019.48 a decorrere dal 1° luglio 1926.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1928 - Anno VII

Numero di pubblicazione 2967.

REGIO DECRETO 27 luglio 1928, n. 2454.

Contributi scolastici dei comuni di Francavilla Fontana e di Villa Castelli.

N. 2454. R. decreto 27 luglio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, il contributo scolastico che il comune di Francavilla Fontana, della provincia di Brindisi, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 29,524.60 col decreto Luogotenenziale 9 gennaio 1916, n. 206, è ridotto a L. 25,761.50 a decorrere dal 26 febbraio 1927; e, con la medesima decorrenza, è stabilito in L. 3763,10 il contributo scolastico dovuto dal nuovo comune di Villa Castelli in applicazione della stessa disposizione legislativa.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1928 - Anno VII

Numero di pubblicazione 2968.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 2455.

Contributo scolastico del comune di Aielli.

N. 2455. R. decreto 3 agosto 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, il contributo scolastico che il comune di Aielli, della provincia di Aquila, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 5966.95 col R. decreto 4 gennaio 1914, n. 136, è ridotto a L. 4209.01 a decorrere dal 1° aprile 1914.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1928 - Anno VII

Numero di pubblicazione 2969.

REGIO DECRETO 24 agosto 1928, n. 2456.

Modificazione della data di decorrenza del contributo scolastico liquidato a carico del comune di Idria col R. decreto 16 giugno 1927, n. 1660.

N. 2456. R. decreto 24 agosto 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, viene modificata nella data del 1° ottobre 1924 la decorrenza dalla quale il comune di Idria, della provincia di Gorizia, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato il contributo annuo di L. 12,800 liquidato a suo carico col R. decreto 16 giugno 1927, n. 1660, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1928 - Anno VII

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1928.
Norme per la partecipazione al reclutamento straordinario di n. 1 maggiore in S.P.E. nel Corpo del Genio aeronautico.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 2035, riguardante un reclutamento straordinario di un maggiore nel Corpo del Genio aeronautico (ruolo ingegneri);

Decreta:

Art. 1.

Tutti coloro che si trovano nelle condizioni volute dall'art. 2 del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 2035, e che intendano partecipare al reclutamento straordinario di n. 1 maggiore in S.P.E., nel Corpo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, di cui al Regio decreto-legge predetto, dovranno presentare, seguendo la prescritta via gerarchica, domanda in carta da bollo da L. 3, indirizzandola al Ministero dell'aeronautica, Direzione generale del personale militare e delle scuole, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel Giornale Ufficiale del Ministero dell'aeronautica.

Art. 2.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° copia in carta legale dell'atto di nascita, legalizzata;

2° titolo di studio posseduto in originale, o in copia autentica legalizzata;

3° dichiarazione rilasciata dalle competenti autorità, da cui risulti la durata del servizio tecnico, prestato dal concorrente, nella Regia aeronautica;

4° ricevuta dell'ufficio del registro da cui risulti l'effettuato pagamento della tassa di L. 50 stabilita dal Regio decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

5° speciali titoli che gli interessati stimino opportuno di esibire, con particolare riferimento al servizio prestato nella Regia aeronautica.

Art. 3.

Ricevute le domande le autorità gerarchiche vi daranno corso immediatamente, allegandovi il libretto personale degli interessati (esemplare del Corpo), e copia dello stato di servizio aggiornata, ed esprimeranno, in foglio a parte, il loro parere motivato sulla convenienza di accogliere, o meno, le domande stesse.

Art. 4.

La Commissione che dovrà giudicare sull'idoneità degli aspiranti al reclutamento straordinario predetto e procedere alla formazione della graduatoria degli idonei, sarà così composta:

un generale del Genio aeronautico, presidente;

due ufficiali superiori del Corpo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, membri;

un maggiore del Corpo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, segretario senza voto.

La stessa Commissione provvederà altresì, qualora lo ravvisi necessario, a sottoporre gli aspiranti ad appositi esami, in relazione al titolo di studio da essi posseduto.

Art. 5.

La nomina a maggiore in S.P.E. nel Corpo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, sarà conferita al concorrente che risulterà classificato primo nella graduatoria di cui al precedente articolo.

Nessuno dei concorrenti classificati idonei dopo il primo avrà diritto alla nomina, che rimane di esclusiva facoltà del Ministro per l'aeronautica in caso di rinunzia, da parte del vincitore del concorso, od in caso di qualsiasi altro impedimento alla nomina stessa.

Art. 6.

Prima della nomina il vincitore del concorso sarà sottoposto ad una apposita visita medica allo scopo di accertare la di lui idoneità psicofisiologica al servizio di volo.

Contro il risultato di tale visita non è ammesso alcun gravame.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(170)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1928.
Attivazione del nuovo catasto pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Piedimonte d'Alife.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto di Piedimonte d'Alife (provincia di Benevento);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° gennaio 1929 pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Piedimonte d'Alife (Benevento) e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° ottobre 1928 - Anno VI

Il Ministro: MOSCONI.

(172)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1928.

Ripartizione in gruppi dei Comuni della provincia di Taranto agli effetti delle verifiche periodiche dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 34 della legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª), sul riordinamento dell'imposta fondiaria, e 116 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, sulla conservazione del nuovo catasto;

Visto il prospetto compilato di accordo fra le Direzioni generali del catasto e delle imposte dirette, pel riparto, in cinque gruppi, dei Comuni della provincia di Taranto, agli effetti delle verifiche quinquennali dei terreni;

Ritenuto che tale riparto è stato fatto, con riguardo alla ubicazione, alla importanza, ed al numero dei suddetti Comuni;

Decreta:

E' approvato l'annesso prospetto di riparto, in cinque gruppi, dei Comuni della provincia di Taranto, agli effetti delle verifiche quinquennali dei terreni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il Ministro: MOSCONI.

Prospetto indicante la ripartizione dei Comuni della provincia di Taranto in cinque gruppi, agli effetti delle verificazioni quinquennali.

I Gruppo	II Gruppo	III Gruppo	IV Gruppo	V Gruppo
Manduria	Martina Franca	Taranto	Lizzano	Mottola
Avetrana	—	—	Fragagnano	Ginosa
Grottaglie	Crispiano	—	S. Marzano	Laterza
Maruggio	—	Carosino	Castellaneta	Palagianello
Monteiasi	—	Faggiano	Massafra	Palagiano
Montemesola	—	Leporano	Pulsano	—
Sava	—	Monteparano	S. Giorgio	—
—	—	Roccaforzata	—	—

Roma, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Visto, si approva: *Il Ministro*: MOSCONI.

(171)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1928.

Istituzione nel porto di Reggio Calabria di un Ufficio del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che contiene norme per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Ritenuta la necessità di disciplinare il lavoro nei porti di Reggio Calabria, e di Villa San Giovanni;

Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Disposizioni generali.

Art. 1.

Presso la Capitaneria di porto di Reggio Calabria è istituito un Ufficio del lavoro portuale, al quale spetta di esercitare, nei porti di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni, i poteri previsti dal R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232. Esso è retto da un ufficiale della predetta Capitaneria, col titolo di direttore dello stesso Ufficio, ed è posto sotto il controllo del comandante del porto di Reggio Calabria.

Art. 2.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro portuale è assistito da una Commissione da lui presieduta e della quale fanno parte:

1° un funzionario del Circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro, designato dal Ministero dell'economia nazionale;

2° un rappresentante dei datori di lavoro portuale, designato dalla Federazione provinciale fascista dei commercianti;

3° un rappresentante dei lavoratori portuali, designato dal Sindacato provinciale dei lavoratori dei porti.

Dalle Associazioni indicate ai nn. 2 e 3 verranno designati i membri supplenti destinati a sostituire i corrispondenti membri effettivi in caso di assenza.

I rappresentanti delle Associazioni suddette durano in carica un biennio e possono essere riconfermati. Decadranno dal mandato e dovranno essere sostituiti i falliti o coloro a cui carico venisse accertata qualche infrazione agli ordinamenti del lavoro portuale, o coloro che incorressero in qualcuno dei reati che escludono dall'iscrizione nei ruoli dei lavoratori portuali.

Art. 3.

Dovrà essere udito il parere della Commissione di cui al precedente articolo, che sarà convocata dal direttore dell'ufficio del lavoro portuale, a sua iniziativa od a richiesta di uno dei membri, quando occorra:

1° determinare o variare la forza numerica dei ruoli dei lavoratori;

2° deliberare sulle domande per l'ammissione nei ruoli suddetti e formare la graduatoria degli aspiranti;

3° preparare le proposte per eventuali modifiche al presente ordinamento e per la determinazione e variazione delle tariffe di lavoro portuale, nonchè esaminare, per quindi riferirne al comandante del porto, le domande e proposte che, sulla stessa materia, fossero presentate dalle classi operaie e commerciali;

4° tentare la conciliazione delle controversie collettive fra lavoratori o fra questi ed i datori di lavoro quando interessino una intera categoria di lavoratori;

5° promuovere l'autorizzazione a lavorare in porto ad impresari e ad associazioni di lavoratori;

6° revocare tale autorizzazione o sospendere dal lavoro in porto i datori di lavoro e le associazioni operaie;

7° determinare o variare le norme di lavoro, gli orari, la composizione e il rendimento delle squadre o mani di lavoro.

Le decisioni saranno prese a maggioranza di voti, qualunque sia il numero degli intervenuti. A parità di voti, quello del presidente determina la maggioranza.

A richiesta di uno dei membri della Commissione o a sua iniziativa, il direttore dell'Ufficio del lavoro portuale, oltre che sulle materie di cui sopra, potrà sentire la Commissione stessa, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e chiamare a partecipare alle sedute, in qualità di esperto e con semplice voto consultivo, chiunque sarà ritenuto utile.

Art. 4.

Il presente ordinamento si applica al lavoro che si compie nei porti di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni per l'imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e per altre operazioni sussidiarie e complementari. Non si applica al lavoro relativo alle merci da imbarcarsi o da sbarcarsi sui o dai ferry-boats, il maneggio delle quali è esclusivamente riservato agli operai dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Lavoratori e loro associazioni.

Art. 5.

Gli operai addetti al lavoro, di cui all'art. 4, salvo le eccezioni espressamente previste nel presente decreto, debbono essere iscritti in appositi ruoli di categoria tenuti dall'Ufficio del lavoro, divisi per ciascuno dei due porti di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni.

I lavoratori sono distinti in due categorie:

a) stivatori per tutti i lavori a bordo delle navi e dei galleggianti;

b) facchini per tutti i lavori da eseguirsi a terra.

Ogni categoria avrà un ruolo dei lavoratori permanenti, nel quale saranno iscritti soltanto coloro che attendono con carattere di continuità al lavoro portuale e che da esso prevalentemente ritraggono i mezzi di sussistenza, ed un ruolo di lavoratori avventizi che comprenderà coloro che attendono al lavoro del porto soltanto saltuariamente.

Art. 6.

Per ottenere la iscrizione nei ruoli dei lavoratori portuali occorrono i seguenti requisiti:

1° aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°;

2° essere cittadino italiano ed avere stabile residenza nel Comune;

3° essere di sana e robusta costituzione fisica;

4° non avere riportate condanne per delitti di istigazione od associazione a delinquere; falsi di qualunque genere; delitti contro la pubblica incolumità e la libertà di lavoro; delitti di omicidio o lesioni personali (quando la pena applicata al caso sia stata quella della reclusione); delitti di furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa od altre frodi; appropriazione indebita o ricettazione; danneggiamento di opere e di impianti portuali; od avere ottenuta la riabilitazione;

5° essere di buona condotta morale;

6° aver ottenuto, all'atto del congedamento dal servizio militare, il certificato di buona condotta.

Art. 7.

I ruoli, sia dei lavoratori permanenti che degli avventizi, saranno chiusi e comprenderanno solo il numero di individui corrispondente al fabbisogno del porto, da stabilirsi a giudizio del direttore dell'Ufficio del lavoro, sentita la Commissione di cui al precedente art. 2.

Non potranno riaprirsi i ruoli per far luogo a nuove ammissioni, o a passaggi definitivi da una categoria all'altra se non con l'autorizzazione del comandante del porto, e previo parere favorevole della Commissione, che proporrà il numero dei posti da coprire soltanto quando, per aumentato traffico del porto o per altre cause, il numero dei lavoratori iscritti si manifesti permanentemente insufficiente.

Art. 8.

L'apertura delle iscrizioni nei ruoli dei lavoratori del porto sarà resa di pubblica ragione, mediante apposito manifesto, a cura del direttore dell'Ufficio del lavoro, al quale saranno rivolte, entro il termine stabilito, le apposite domande corredate dell'atto di nascita, del certificato di cittadinanza italiana, di quello di residenza, del certificato penale e di quello di buona condotta. Questi due ultimi documenti dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del manifesto.

Pel passaggio da avventizio a permanente, l'interessato dovrà presentare solo il certificato penale e quello di buona condotta.

Art. 9.

Le domande saranno esaminate dal direttore dell'Ufficio del lavoro, che, sentito il parere della Commissione, giudicherà sulla idoneità dei richiedenti e stabilirà la graduatoria degli idonei.

Saranno titoli di preferenza, agli effetti della graduatoria, le benemerenze acquistate in guerra, le ricompense al valor militare, al valor di marina ed al valore civile, nonchè la qualità di figli o fratelli di lavoratori del porto.

La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione all'albo dell'Ufficio del lavoro, ed al comandante del porto sarà riservata la decisione sugli eventuali ricorsi che dovranno essere presentati entro il termine di 15 giorni dalla data di detta pubblicazione.

Art. 10.

All'atto della iscrizione nei ruoli, l'Ufficio del lavoro rilascerà ad ogni lavoratore una tessera a pagamento con fotografia, munita della firma dell'iscritto, o di altro segno di riconoscimento. Il relativo importo andrà a beneficio dell'Ufficio del lavoro in rimborso delle spese all'uopo sostenute.

Art. 11.

I vuoti che si verificheranno nei ruoli dei lavoratori permanenti di una categoria, saranno coperti, sempre che ne sia riconosciuta l'opportunità come all'art. 7, dagli avventizi della stessa categoria, nell'ordine di anzianità, purchè conservino i prescritti requisiti, tranne quello dell'età.

Art. 12.

Se a completare il ruolo dei permanenti di una categoria non fossero sufficienti gli avventizi della categoria stessa, l'Ufficio del lavoro, prima di addivenire a nuove ammissioni, disporrà il passaggio a detta categoria degli avventizi delle altre categorie, quando tali avventizi siano eccedenti ai bisogni normali della categoria cui appartengono.

Art. 13.

Tutti i lavoratori portuali sono tenuti:

a) a presentarsi regolarmente alle chiamate al lavoro;

b) a portare sempre con loro la tessera personale, ad averne speciale cura e ad esibirla a qualunque richiesta dei funzionari ed agenti dell'autorità marittima e della forza pubblica;

c) a non assentarsi dal lavoro se non con regolare autorizzazione e ad eseguire sollecitamente, ed a regola d'arte, il lavoro loro affidato, evitando danni alle persone ed alle cose;

d) a non cedere ad altri la propria tessera ed a non farsi sostituire da altri nel lavoro sotto pena della esclusione definitiva dal lavoro portuale;

e) a rispettare i funzionari ed agenti dell'autorità marittima, della Regia dogana e della forza pubblica e ad obbedire ai loro ordini.

Art. 14.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro potrà concedere, compatibilmente con le esigenze del lavoro portuale, delle licenze ai lavoratori in misura non superiore a tre mesi per ogni anno.

Art. 15.

La cancellazione dai ruoli sarà fatta nei seguenti casi:

1° a richiesta del lavoratore;

2° in caso di invalidità o decesso;

3° quando il lavoratore abbia superato il 65° anno di età o abbia perduto uno dei requisiti di cui ai nn. 2, 4 e 5 dell'art. 6 del presente decreto;

4° quando per manifeste prove debba considerarsi incapace al lavoro portuale od elemento pericoloso a sè ed agli altri, o si sia reso colpevole di autolesione;

5° quando sia intervenuta, nei riguardi del lavoratore, una condanna al confino di polizia prevista dagli articoli 184 e seguenti del testo unico 6 novembre 1926, n. 1848, sulle leggi di pubblica sicurezza;

6° quando il lavoratore, per la sua condotta e per manifestazioni nel lavoro o fuori del lavoro apertamente contrastanti con le direttive politiche del Regio Governo, arrechi o possa arrecare turbamento al regolare svolgimento del lavoro portuale;

7° quando, senza giustificato motivo, si sia assentato dal lavoro per sei chiamate, anche non consecutive, nel periodo di tre mesi. Non sarà tenuta per valida giustificazione l'impiego in altri lavori;

8° quando gli sia stata inflitta la sanzione di cui alle lettere d) dell'art. 13 e c) dell'art. 35.

I lavoratori cancellati dai ruoli pei motivi di cui ai nn. 1 e 7 potranno essere riammessi, qualora siano aperte le iscrizioni, venendo però reiscritti per ultimi nel ruolo degli avventizi.

Uguale trattamento potrà essere fatto a coloro che, essendo stati cancellati per cambio di residenza, avessero ripreso domicilio nel Comune.

Art. 16.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro, sentita la Commissione ed avutane autorizzazione dal comandante del porto, potrà procedere alla revisione totale o parziale dei ruoli, alla soppressione o fusione di categorie, alla formazione di nuove o alla loro ripartizione in specialità.

Art. 17.

Al trattamento di quiescenza dei lavoratori resi inabili al lavoro per invalidità o vecchiaia, non che alle altre forme di assistenza sociale, sarà provveduto con particolari disposizioni a termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232.

Art. 18.

Per l'opera di assistenza urgente ai lavoratori è istituito un fondo di soccorso, amministrato dal direttore dell'Ufficio del lavoro, formato dai proventi delle pene pecuniarie inflitte in base al presente ordinamento.

Art. 19.

Il comandante del porto, sentito il parere del direttore dell'Ufficio del lavoro e della Commissione, potrà autorizzare l'esercizio in porto di associazioni di lavoratori portuali, purchè tali organizzazioni siano composte esclusivamente di individui iscritti nei ruoli dei lavoratori permanenti e si dedichino soltanto al lavoro di carico e scarico delle merci con esclusione di qualsiasi altra iniziativa od impresa che non abbia attinenza col lavoro portuale.

Nessun lavoratore potrà appartenere contemporaneamente a più di una associazione.

Art. 20.

L'autorizzazione di cui al precedente art. 19 dovrà risultare da apposito atto di concessione.

A tale scopo, insieme con la domanda, le organizzazioni interessate dovranno presentare al comandante del porto, per mezzo del direttore dell'Ufficio del lavoro, i propri statuti e regolamenti e depositare copia dell'atto costitutivo, nonchè l'elenco degli iscritti e quello dei dirigenti e degli impiegati amministrativi con le rispettive generalità.

Art. 21.

La concessione sarà subordinata alle seguenti condizioni:

1° che tutti gli appartenenti all'associazione di lavoratori, compresi i dirigenti, siano iscritti nel ruolo degli operai permanenti ed abbiano eguaglianza di trattamento;

2° che tutti i lavoratori permanenti della categoria cui appartiene l'associazione, possano esservi ammessi, purchè non iscritti in altra associazione;

3° che i proventi del lavoro dell'associazione vengano ripartiti fra i componenti, senz'altra ritenuta che quella necessaria per acquisto, manutenzione, riparazione e rinnovazione degli attrezzi di lavoro, per spese generali di amministrazione, per risarcimento di danni prodotti nella esecuzione del lavoro; il tutto nella misura che sarà autorizzata dall'Ufficio del lavoro in armonia con le disposizioni di legge;

4° che nessuno storno, per nessun motivo, possa farsi dai fondi assegnati agli scopi sopra indicati e che, nel caso di revoca della concessione, come pure di scioglimento dell'associazione, di tali fondi e dell'attrezzamento non si possa disporre senza l'autorizzazione dell'Ufficio del lavoro;

5° che l'associazione riconosca nel direttore dell'Ufficio del lavoro il diritto di esercitare, sia continuativamente, sia saltuariamente, il più ampio e rigoroso controllo sull'amministrazione e, quindi, l'obbligo da parte sua di esibire tutti i registri contabili e documenti che all'uopo venissero richiesti dal direttore stesso, come pure di esonerare dalla propria direzione ed amministrazione quegli individui che, a giudizio del comandante del porto, su proposta del direttore dell'Ufficio del lavoro, e sentita la Commissione, non diano affidamento di regolare amministrazione o siano da ritenersi elementi perturbatori del lavoro;

6° che l'associazione riconosca nel comandante del porto il diritto di requisire, in caso di revoca o sospensione della concessione, e senza alcuna formalità, gli attrezzi ad essa appartenenti ed eventualmente di darli in uso ad altri, e ciò verso un'equa indennità di utilizzazione da determinarsi, in caso di disaccordo, da una Commissione di tre arbitri nominati uno dal comandante del porto, uno dalla associazione operaia ed il terzo dal presidente del competente Tribunale civile.

Art. 22.

La concessione di esercizio alle associazioni di lavoratori è subordinata al versamento, presso l'Ufficio del lavoro, di un congruo canone annuo la cui misura sarà determinata dal comandante del porto, su proposta del direttore dell'Ufficio del lavoro, sentita la Commissione, nonchè al deposito di una cauzione che nello stesso modo sarà pure da lui determinata, in base al numero dei componenti l'associazione e che dovrà essere tosto reintegrata ogni qualvolta venisse, per qualsiasi causa, ridotta.

Art. 23.

Il comandante del porto, su proposta del direttore dell'Ufficio del lavoro, sentita la Commissione, potrà sospendere o anche revocare, senza che ciò dia luogo ad alcuna indennità, le concessioni, quando le associazioni di lavoratori:

1° non siansi attenute alle norme del presente ordinamento o abbiano, sotto qualsiasi pretesto, applicate tariffe o retribuzioni di lavoro diverse da quelle in vigore;

2° siansi astenute dal lavoro per cause non di forza maggiore, oppure quando, avendo operai disponibili, siansi rifiutate di provvedere al lavoro richiesto;

3° non abbiano eseguite le disposizioni impartite dall'Ufficio del lavoro nell'esercizio del diritto di controllo e di ispezione sul funzionamento di esse e non abbiano, entro il termine stabilito, esonerato dalla propria direzione od amministrazione gli individui di cui al n. 5 dell'art. 21.

Nei casi di minor gravità, i luogo di revocare o sospendere la concessione, il comandante del porto, sempre su proposta del direttore dell'Ufficio del lavoro e sentita la Commissione, avrà facoltà di incamerare in tutto o in parte la cauzione dell'associazione inadempiente.

Datori ed imprese di lavoro.

Art. 24.

Coloro che ricorrono ad impiego diretto di lavoratori e di mezzi d'opera per provvedere ai lavori di cui all'art. 4, ed i fiduciari da essi impiegati in porto, sono soggetti alle norme del presente ordinamento e devono rispetto ed obbedienza all'autorità marittima.

In caso di trasgressione, il direttore dell'Ufficio del lavoro, oltre all'applicazione delle sanzioni stabilite, potrà negare l'impiego di personale o l'uso dei mezzi d'opera o, comunque, sospendere in qualsiasi momento i lavori in corso dei trasgressori, restando a carico di costoro tutte le conseguenze derivanti da tali provvedimenti.

Art. 25.

Agli effetti della vigilanza che il direttore dell'Ufficio del lavoro deve esercitare sul lavoro e sulle operazioni portuali, i datori di lavoro sono tenuti ad esibire al direttore stesso o ai suoi incaricati tutti i documenti che fossero loro richiesti.

Art. 26.

Nessuno potrà esercitare nel porto le funzioni di imprenditore di sbarco e di imbarco delle merci se non abbia ottenuto apposita concessione dal comandante del porto il quale sentirà, a tale uopo, il direttore dell'Ufficio del lavoro e la Commissione.

Per ottenere tali concessioni, le relative domande, da presentarsi al comandante del porto, dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1° Se si tratti di singoli impresari:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza e domicilio;

c) certificato di penalità dal quale risulti che il richiedente non ha riportato le condanne di cui al precedente art. 6, n. 4;

d) certificato di buona condotta;

e) certificato del Consiglio provinciale dell'economia da cui risulti la capacità tecnica ed economica di esercitare le funzioni suddette.

2° Se si tratti di imprese costituite in società:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) certificato del Consiglio provinciale dell'economia donde risultino i nomi del presidente, del direttore e dell'amministratore delegato e la capacità di cui alla lettera *e*) del precedente comma;

c) certificati penali comprovanti che le persone suddette non hanno riportato le condanne di cui al precedente art. 6, n. 4.

Tutti gli impresari saranno iscritti in apposito elenco.

Art. 27.

La concessione di cui al precedente articolo è subordinata al versamento, presso l'Ufficio del lavoro, di un canone annuo ed al deposito di una cauzione, determinati l'uno e l'altra dal comandante del porto, su proposta del direttore dell'Ufficio del lavoro, sentita la Commissione.

Inoltre il concessionario dovrà obbligarsi a presentare un elenco dei galleggianti, materiali ed attrezzi appartenentigli o tenuti in locazione almeno annuale ed a riconoscere nel comandante del porto il diritto di requisirli senza alcuna formalità quando egli lo ritenga necessario per garantire la esecuzione o la continuazione delle operazioni di carico e scarico delle merci nel porto, e di darli in uso ad altri, e ciò contro un'equa indennità di utilizzazione da determinarsi, in caso di disaccordo, da una Commissione di tre arbitri nominati uno dal comandante del porto, uno dal concessionario ed il terzo dal presidente del competente Tribunale civile.

Il comandante del porto, su proposta del direttore dell'Ufficio del lavoro, sentita la Commissione, potrà sospendere o anche revocare la concessione, senza che ciò dia luogo ad alcuna indennità, quando:

1° il concessionario o, se si tratti di società, qualcuno dei dirigenti o rappresentanti, riporti una delle condanne di cui all'art. 6, n. 4, o venga comunque a perdere la capacità giuridica a meno che, nel caso di società, questa non provveda alla immediata sostituzione del dirigente o rappresentante che sia venuto a trovarsi in tali condizioni;

2° il concessionario non si attenga alle norme del presente ordinamento o applichi tariffe superiori a quelle in vigore o presenti agli interessati fatture ove figurino operazioni non eseguite o spese non sostenute;

3° risulti che la capacità tecnica o finanziaria del concessionario sia ridotta, in confronto di quella accertata al

momento della concessione, in misura tale da non dare più affidamento per la regolare esecuzione dei lavori assunti, ovvero egli si astenga da tale esecuzione per cause non di forza maggiore.

Nei casi di minore gravità, il comandante del porto potrà applicare anche alle imprese la disposizione contenuta nell'ultimo comma del precedente art. 23.

Norme e tariffe di lavoro.

Art. 28.

Nel formulare le proposte di tariffe e di varianti al presente ordinamento, previste al n. 3 dell'art. 3, nonchè nel determinare le norme di lavoro dovranno essere tenute presenti le tariffe e le condizioni di lavoro di altri porti vicini in modo da evitare al traffico dei porti di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni più onerose condizioni che altrove.

Art. 29.

I capitani di velieri e di motovelieri di stazza lorda non superiore alle tonnellate 500 potranno avvalersi, nei porti di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni, dei propri equipaggi per tutte le operazioni di stivaggio e tiraggio.

Per esercitare tale facoltà, dovranno farne domanda, anche verbale, all'autorità marittima locale.

Art. 30.

Nessuno potrà essere ammesso al lavoro nei due porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni se non sia inscritto nei ruoli tenuti dall'Ufficio del lavoro, salvo le eccezioni espressamente previste, nè essere adibito, neppure provvisoriamente, a lavori di una categoria diversa da quella a cui appartiene senza una speciale autorizzazione del direttore dell'Ufficio del lavoro.

Gli individui sorpresi a lavorare in porto, in contravvenzione a tali disposizioni, saranno allontanati con la forza, ed il datore di lavoro o l'associazione di lavoratori che li avrà impiegati, dovrà versare, come penale, per ciascun individuo indebitamente impiegato, e per ciascuna giornata di lavoro, il triplo della giornata di salario stabilita per gli operai del ruolo.

Art. 31.

L'avviamento degli operai al lavoro è giornalmente regolato, col sistema del turno, dall'Ufficio del lavoro, il quale vigilerà che tale sistema sia osservato anche dalle associazioni di lavoratori per i propri iscritti.

Nel caso in cui i lavoratori permanenti di una categoria non fossero sufficienti per le operazioni della giornata, l'Ufficio del lavoro chiamerà a turno gli avventizi della stessa categoria e, quindi, i lavoratori permanenti ed avventizi delle altre categorie.

Qualora non ve ne siano in numero sufficiente, i datori di lavoro potranno essere autorizzati a servirsi, per la giornata, di operai occasionali, estranei ai ruoli, indicandone le generalità all'Ufficio del lavoro.

Gli operai occasionali non sono iscritti a ruolo, nè acquistano, pel fatto della loro chiamata, alcun diritto alla iscrizione nei ruoli.

E' sempre in facoltà dell'Ufficio del lavoro di negare l'avviamento al lavoro di operai occasionali che, per i loro precedenti, non diano sicura garanzia per il buon andamento del lavoro portuale.

Art. 32.

L'Ufficio del lavoro portuale, pel fatto del presente ordinamento, non assume alcuna responsabilità, verso i terzi, per l'opera dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 33.

Per il lavoro nel porto, oltre alle domeniche, saranno considerate festive le giornate indicate come tali, a tutti gli effetti civili, dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2859, e successive modifiche.

Controversie e sanzioni.

Art. 34.

Le controversie individuali che potessero sorgere fra equipaggi e lavoratori portuali e fra questi ed i datori di lavoro, saranno decise, senza formalità, sentite le parti od i loro rappresentanti, dal direttore dell'Ufficio del lavoro.

Entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione della decisione, gli interessati potranno ricorrere al comandante del porto, il quale giudicherà inappellabilmente.

Art. 35.

Le punizioni disciplinari che possono essere inflitte alle persone od enti addetti al lavoro nei porti di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni, sono quelle stabilite dal R. decreto-legge n. 232 del 1° febbraio 1925, e cioè:

Per i singoli lavoratori:

a) pena pecuniaria sino a L. 100;

b) sospensione dal lavoro sino a 30 giorni;

c) esclusione definitiva dal lavoro portuale.

Per le associazioni di lavoratori e per i datori di lavoro:

a) pena pecuniaria sino a L. 500;

b) sospensione della concessione di esercizio sino a giorni trenta;

c) revoca della concessione stessa.

Nei riguardi delle associazioni di lavoratori e dei datori di lavoro, la pena pecuniaria viene applicata, quando ne sia il caso, per ogni individuo impiegato e per ogni giornata di lavoro, in modo però che l'importo globale della pena non superi la misura massima prevista.

Le punizioni disciplinari, tranne le sospensioni o revoche della concessione di esercizio, sono inflitte dal direttore dell'Ufficio del lavoro, salvo appello, nel termine di cinque giorni, al comandante del porto, che decide definitivamente.

La sospensione o revoca delle concessioni di esercizio alle associazioni di lavoratori o ai datori di lavoro sarà determinata, su proposta dell'Ufficio del lavoro, dal comandante del porto, sentita la Commissione.

I provvedimenti disciplinari, la cui applicazione non pregiudica quella delle altre sanzioni penali, nè le responsabilità civili ai termini delle vigenti leggi, sono pubblicati agli albi dell'Ufficio del lavoro, della Capitaneria di porto di Reggio Calabria e della Delegazione di spiaggia di Villa San Giovanni.

Il prodotto delle pene pecuniarie andrà a beneficio del fondo di soccorso per i lavoratori di cui all'art. 18.

Art. 36.

Le infrazioni alle presenti norme commesse da persone od enti non contemplati da questo ordinamento saranno

punite dal comandante del porto ai termini dell'art. 422 del Codice per la marina mercantile come infrazioni alla polizia del porto.

Disposizioni transitorie.

Art. 37.

Per la prima applicazione del presente ordinamento saranno iscritti nel ruolo dei lavoratori premanenti soltanto i componenti delle associazioni esercenti nei due porti di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni alla data di pubblicazione del presente decreto, i quali attendano al lavoro nei porti stessi con carattere di continuità e come principale loro occupazione, comprovino di possedere i requisiti richiesti dall'art. 6, tranne quello dell'età che non potrà essere inferiore ai 18 anni, e siano compresi in apposita nota, presentata dai rispettivi dirigenti ed accertata dal segretario del Sindacato provinciale dei lavoratori dei porti.

Nel ruolo degli avventizi saranno iscritti, secondo l'ordine cronologico di anzianità, quegli altri i quali lavorino in porto almeno da sei mesi e siano compresi in apposita nota presentata dal suddetto segretario. Questi avventizi debbono però comprovare di trovarsi nelle condizioni di cui al comma precedente.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro potrà concedere la iscrizione anche ai lavoratori che abbiano commesso taluno dei reati indicati al n. 4 dell'art. 6 del presente decreto quando, per la natura ed entità del fatto commesso e per la buona condotta successivamente mantenuta, diano sicuro affidamento per l'avvenire. Potrà ammettere, purchè fisicamente idonei, anche coloro che abbiano superato i 65 anni di età sino a quando la loro posizione non venga regolata coi provvedimenti di cui all'art. 17.

Art. 38.

Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i dirigenti delle associazioni operaie, attualmente in esercizio, presenteranno, a complemento delle note di cui all'articolo precedente, una domanda collettiva di ammissione nei ruoli pei loro iscritti, corredata della copia dell'atto costitutivo dell'associazione e dei documenti personali di ciascun iscritto, comprovanti il possesso dei requisiti richiesti.

Entro quindici giorni dalla data della scadenza per la presentazione delle domande, il direttore dell'Ufficio del lavoro compilerà i ruoli dei lavoratori, rendendoli ostensibili, mediante pubblico avviso, nel proprio ufficio, per 10 giorni.

In questo periodo di tempo potranno essere prodotti reclami per i quali deciderà inappellabilmente il comandante del porto, al quale i reclami stessi saranno trasmessi a cura del direttore dell'Ufficio del lavoro con le opportune informazioni.

Dopo le decisioni del comandante del porto, i ruoli dei lavoratori portuali, con le variazioni dipendenti dall'eventuale accoglimento dei reclami anzidetti, saranno considerati senz'altro definitivi.

Art. 39.

Entro lo stesso termine di 15 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, tutti coloro che esercitano in porto funzioni di impresa, nonchè le associazioni operaie in esercizio alla stessa data, dovranno presentare al direttore dell'Ufficio del lavoro le domande ed i documenti richiesti per ottenere la concessione prescritta.

Roma, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

Il Ministro: CIANO.

(133)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Rachich Francesco di Matteo e di Denoble Anna, nato a Curzola (S.H.S.) il 3 luglio 1905 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Rocchi »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Rachich Francesco di Matteo è ridotto in « Rocchi ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 30 ottobre 1928 - Anno VII

Il prefetto: CARPANI.

(135)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Rachich Giacomo di Matteo e di Denoble Anna, nato a Curzola (S.H.S.) il 17 settembre 1903 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome della forma italiana di « Rocchi »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. dedecreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Rachich Giacomo di Matteo è ridotto in « Rocchi ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 30 ottobre 1928 - Anno VII

Il prefetto: CARPANI.

(136)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Desulovich Pietro fu Matteo e di Bogonja Nicoletta, nato a Ombla-Ragusa (S.H.S.) il 10 dicembre 1869 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Degiulli »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Desulovich Pietro fu Matteo è ridotto in « Degiulli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

Desulovich Elisa nata Perucich, nata a Curzola (S.H.S.) il 29 gennaio 1878, moglie;

Desulovich Matteo, nato a Curzola (S.H.S.) il 5 maggio 1912, figlio;

Desulovich Teresa, nata a Curzola (S.H.S.) il 3 settembre 1913, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 31 ottobre 1928 - Anno VII

Il prefetto: CARPANI.

(137)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Gergurovich Pietro di Matteo e di Mattea Vidaich, nato a Cerno il 28 gennaio 1882 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Degregori »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Gergurovich Pietro di Matteo è ridotto in « Degregori ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

Gergurovich Mattea nata Fabulich, nata a Oltre (S.H.S.) il 12 settembre 1874, moglie;

Gergurovich Albina, nata a Zara il 30 maggio 1907, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 31 ottobre 1928 - Anno VII

Il prefetto: CARPANI.

(138)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Schitarelich Nicolò fu Tommaso e fu Cerljenko Lucia, nato a Pago (S.H.S.) il 23 settembre 1871 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Schitarelli »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Schitarelich Nicolò fu Tommaso è ridotto in « Schitarelli ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

Schitarelich Orsola nata Valentich, nata a Pago (S.H.S.) il 1° dicembre 1873, moglie;

Schitarelich Spiridione, nato a Zara il 14 dicembre 1909, figlio;

Schitarelich Maria, nata a Zara il 22 gennaio 1913, figlia;

Schitarelich Orsola, nata a Zara il 29 maggio 1914, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 31 ottobre 1928 - Anno VII

Il prefetto: CARPANI.

(139)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Attilio Tomljanovich, nato a Pola il 5 gennaio 1889 da Giovanni ed da Francesca Sissul, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Tomiani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Attilio Tomljanovich è ridotto nella forma italiana di « Tomiani » a tutti gli effetti di legge.
Uguale riduzione è disposta per la di lui moglie Ada Fonda, nata a Pola il 16 novembre 1893, ed i figli Margherita, nata a Fiume il 2 settembre 1921, e Dina, nata a Fiume il 9 luglio 1924.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 17 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: AZARETTI.

(150)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Druscovich Marco fu Marco, da Verteneglio;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Verteneglio e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Druscovich Marco fu Marco e di Caterina Marcovich nato a Verteneglio il 16 febbraio 1885 e residente a Verteneglio, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Druscovich in « Di Drusco ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli nati dalla fu Fernetich Caterina a Verteneglio: Maria, il 3 gennaio 1908; Matteo, il 24 dicembre 1895; alla nuora, moglie di Matteo, Stefani Amelia fu Antonio e di Amalia Druscovich, nata Verteneglio il 3 settembre 1895; ai nipoti figli di Matteo e di Stefani Amelia, nati a Verteneglio: Elvina, il 28 ottobre 1919; Marco, il 2 maggio 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 20 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(176)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome Krasovec è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Krasovec Rodolfo fu Giuseppe e fu Maria Andreasic (Andriasic) nato a Villa Decani il 12 aprile 1896 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rasoni ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Greblo di Giovanni e di Maria Gobina, ved. di Krasovec Giovanni nata a Villa Decani, il 26 febbraio 1889; ai figli nati a Villa Decani: Stefania Sofia, il 22 luglio 1923; Bogdan Mario, il 22 agosto 1925; Bogdan Olga, il 12 gennaio 1928; ai nipoti figli del fu Giovanni Krasovec e di Maria Greblo, nati a Villa Decani: Maria, il 21 giugno 1912; Vittorio il 22 aprle 1919; ed alle sorelle nate a Villa Decani: Maria, il 26 dicembre 1899; Caterina, il 28 aprile 1892.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(177)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome Oblack è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Oblack Giovanni fu Giovanni e di Giovanna Primozic, nato a Villa Decani il 9 agosto 1904 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Oblati ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai fratelli e alla sorella nati a Villa Decani: Angelo, il 22 agosto 1909; Erminio, il 26 gennaio 1912; Maria, il 26 aprile 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini

del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(178)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Ostellato, in provincia di Ferrara, con decreto 19 novembre 1928-VII sono state estese al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

(173)

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Maiolati, in provincia di Ancona, con decreto 19 novembre 1928-VII sono state estese al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

(174)

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Cocullo, in provincia di Aquila degli Abruzzi, con decreto 19 novembre 1928-VII sono state estese al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

(175)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 141.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 276 — Data della ricevuta: 14 agosto 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione della ricevuta: Vettori dott. Giulio fu Vittorio — Titoli del debito pubblico: al portatore 4 — Rendita: L. 350 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2446 — Data della ricevuta: 20 aprile 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: De Ferrari Giambattista Angelo fu Gaspare — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 105 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 796 — Data della ricevuta: 8 giugno 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione della ricevuta: Parroco D'Elia Bartolomeo fu Giuseppe per conto altrui — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 45 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° ottobre 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 121 — Data della ricevuta: 11 marzo 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Treviso — Intestazione della ricevuta: Sac. Sartori Antonio di Giuseppe per conto Fabbriceria Parrocchiale di Soffratta di Mareno di Piave (Treviso) — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 31.50 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 — Data della ricevuta: 3 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione della ricevuta: Maiorino Salvatore fu Antonio — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita L. 505 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 — Data della ricevuta: 6 luglio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione della ricevuta: Formica Vincenzo per conto dell'Opera Pia SS. Rosario S. Antonio Apricena — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Ammontare della rendita: L. 600 consolidato 5 per cento Littorio con decorrenza 1° luglio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 27 ottobre 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 178.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 320 — Data: 12 dicembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Randazzo Fortunato fu Giuseppe per conto di Genovese Marietta fu Salvatore ed altri — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 50 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 17 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(158)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 27.

Media dei cambi e delle rendite

del 22 novembre 1928 - Anno VII

Francia	74.58	Belgrado	33.65
Svizzera	367.47	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.576	Albania (Franco oro)	365.50
Olanda	7.665	Norvegia	5.09
Spagna	307.76	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.655	Svezia	5.105
Berlino (Marco oro)	4.55	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.687	Danimarca	5.095
Praga	56.62		
Romania	11.50	Rendita 3.50 %	71.45
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	66.50
Peso Argentino Carta	8.02	Rendita 3 % lordo	45.075
New York	19.087	Consolidato 5 %	82.875
Dollaro Canadese	19.055	Obbligazioni Venezie 3.50 %	75 —
Oro	368.29		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 18).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	136907	3,010 —	*Iandolo* Donato fu Gaetano, domt. a Viterbo (Roma).	*Iandola* Donato fu Gaetano, domt. a Viterbo (Roma).
3.50 %	744974 744975	35 — 35 —	Fedullo *Giovanna* fu Tommaso, nubile, domt. a Pisciotta (Salerno).	Fedullo *Maria-Giovanna* fu Tommaso, nubile ecc. come contro.
Cons. 5 %	69411	40 —	Canevaro Attilio fu *Domenico-Santo*, minore sotto la tutela di Canevaro Giovanni Domenico fu Domenico, domt. a Spinetta Marengo (Alessandria).	Canevaro Attilio fu *Santo*, minore ecc. come contro.
»	121910	85 —	Petrillo Angiolina di Pietro-Paolo, moglie di Rocino Gaetano, domt. a Pietradefusi (Avellino); con usuf. a Pascucci *Serafina* fu Giacomo, ved. di Rocino Giuseppe, domt. come sopra.	Petrillo Angiolina ecc. come contro; con usuf. a Pascucci *Maria-Serafina* fu Giacomo, ved. ecc. come contro.
» » »	121911 121912 121913	85 — 85 — 85 —	Rocino Nicola Rocino Pasquale Rocino Errico } fu Giuseppe, domt. a Pietradefusi (Avellino); con usuf. come la precedente.	Intestate come contro, con usuf. come la precedente.
3.50 % »	577476 616679	94.50 21 —	Buffa *Francesco* ed Albina fu Carlo Alberto, minori sotto la p. p. della madre Reynand *Alessandrina-Alice*, ved. di Buffa Carlo Alberto, domt., nel primo titolo, a Luserna S. Giovanni (Torino) e nel secondo titolo a Monet (Stati Uniti America).	Buffa *Alberto-Francesco* ed Albina fu Carlo Alberto, minori sotto la p. p. della madre Reynand *Alice-Alessandrina*, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	96579	300 —	*Cutitta* Giuseppe Santo di Benedetto domt. a Roccapalumbo (Palermo).	*Cuttitta* Giuseppe Santo di Benedetto, domt. come contro.
3.50 %	664705	801.50	Mannati Fabio fu Giacinto, domt. a Venezia; con usuf. vital. a Pacini *Adelaide* detta Ida fu Francesco, nubile domt. a Firenze.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Pacini *Isabella-Adelaide-Faustina* fu Francesco, nubile, domt. a Firenze.
Buoni Tesoro settennali 1ª serie	649 648 650	Cap. 2,000 — » 2,000 — » 2,000 —	Ade Giorgio . . . Ade Tecla . . . . Ade Ugo . . . . . } fu Carlo, minori sotto la p. p. della madre *Bonomi* Odilia ved. Ade.	Ade Giorgio . . . Ade Tecla . . . . Ade Ugo . . . . . } fu Carlo, minori sotto la p. p. della madre *Boni* Odilia ved. Ade.
Buoni Tesoro ordinari eserc. 1925-26	4855 4856	Cap. 2,000 — » 2,000 —	Degola *Filippina* fu Filippo.	Degola *Maria Filippina* fu Filippo, *moglie di Bonfiglio Vincenzo.*
3.50 %	792519	192 —	*De Luise Giovannina* di Donato, minore sotto la p. p. del padre, domt. a S. Marco dei Cavoti (Benevento).	*De Luisa Giovanna-Antonia-Incoronata* di Donato, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro ordinario serie *A* eserc. 1925-26	606	Cap 500 —	Nucci Egisto e *Lidia* fu Lamberto, minori rappresentati dalla madre Morelli Giuseppina ved. Nucci.	Nucci Egisto e *Zaira* fu Lamberto, minori ecc. come contro.
Buono Tesoro settennale, 1ª serie	225	Cap. 10,000 —	*Bonamici Antonina* fu Gervasio, nubile.	*Pierotti Elodia-Antonia* fu Gervasio, *moglie di Buonamici Giuseppe.*

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 17 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(161)

BANCA

Capitale nominale L. 240,000,000

Situazione al 31

			DIFFERENZE con la situazione al 20 ottobre 1928 — (migliaia di lire)
ATTIVO.			
Oro in cassa . . . . L.		5,051,892,952.02	+ 56
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero.	L. 4,065,484,212 —		— 62,585
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	» 2,059,766,415.47		+ 4
		6,125,250,627.47	— 62,581
Riserva totale . . . . . L.		11,177,143,579.49	— 62,525
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1,836,187,265.08	—
Cassa . . . . »		106,946,277.95	+ 4,051
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3,170,307,742.81	+ 113,744
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		4,661,716.88	+ 218
Anticipazioni { su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 2,021,071,116.73		
Anticipazioni { su sete e bozzoli	» 7,041,741.56		
		2,028,112,858.29	+ 276,961
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . L.		1,037,763,259.48	— 414
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . .	L. 183,168,830.12		+ 14,440
altri	» 80,416,762.01		+ 11,803
		263,585,592.13	+ 26,243
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . . L.		276,970,496.83	—
Azionisti a saldo azioni . . . . »		60,000,000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		140,194,242.20	+ 167
Istituto di liquidazioni . . . . »		1,226,985,287.61	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30,000,000 —		—
Impiego della riserva straordinaria	» 12,025,000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti	» 70,902,648.69		—
Impiego fondo pensioni	» 178,659,330.34		—
Debitori diversi	» 592,198,639.37		+ 164,528
		883,785,618.40	+ 164,528
Spese . . . . L.		167,495,227.11	+ 5,851
L.		22,380,139,164.26	—
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		28,963,425,719.83	+ 932,947
L.		51,343,564,884.09	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		145,656,249.96	— 125
TOTALE GENERALE . . L.		51,489,221,134.05	+ 1,461,646

Saggio normale dello sconto 5.50 % (dal 25 giugno 1928).

Il governatore: STRINGHER.

(4342)

D'ITALIA

• Versato L. 180,000,000

ottobre 1928 (VII)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 20 ottobre 1928 — (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti . . . . . . L.		17,235,812,750 —	+ 340,760
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . . »		596,840,983.40	+ 9,632
Depositi in conto corrente fruttifero . . . . »		1,722,651,934.46	— 302,781
Conto corrente del Regio tesoro . . . . . »		300,000,000 —	—
L.		19,855,305,667.86	+ 47,611
Capitale . . . . L.		240,000,000 —	—
Massa di rispetto . . . . . »		48,000,000	—
Riserva straordinaria . . . . . »		12,025,412.33	—
Conti correnti passivi . . . . . »		24,062,595.38	— 9,883
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato . . . . »		968,716,852.49	+ 531,929
Partite varie:			
Riserva speciale azionisti . . . . . L.	73,270,873.68		+ 107
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici »	46,000,000 —		—
Creditori diversi . . . . . »	741,120,263.95		— 53,499
		860,391,137.63	— 53,392
Rendite . . . . L.		371,637,498.57	+ 12,559
Utili netti dell'esercizio precedente . . . . L.		—	—
L.		22,380,139,164.26	—
Depositanti . . . . . . »		28,963,425,719.83	+ 932,947
L.		51,343,564,884.09	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		145,656,249.96	— 125
TOTALE GENERALE . . L.		51,489,221,134.05	+ 1,461,646

Rapporto della riserva (11,177,143,579.49) ai debiti (19,855,305,667.86) da coprire 56.29 %.

p. Il ragioniere generale: RIPETTI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 16).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	121764 212719	25 — 65 —	Moscatelli Rosa di Cesare-Paolo, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Milano; con usuf. vital. a Pessina *Giulia* fu Luigi ved. di Casati Giovanni, domt. a Bruzzano di Affori (Milano).	
» »	121765 212720	25 — 65 —	Moscatelli Maria di Cesare-Paolo, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Milano; con usuf. vital. come la precedente.	Intestate come contro e con usufrutto vitalizio a Pessina *Teresa-Giulia* fu Luigi, vedova ecc. come contro.
» »	121766 212721	25 — 65 —	Moscatelli Carlo di Cesare-Paolo, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Milano; con usuf. vital. come la precedente.	
»	343228	1,125 —	Boratto *Achille* fu Ugo, minore sotto la p. p. della madre Franck Elisabetta, vedova Boratto, domt. in Napoli.	Boratto *Claudio-Achille* fu Ugo, minore, ecc. come contro.
Buono Tesoro ordinario esercizio 1926-27	1646	Cap. 10,000 —	Noia Emilia di Francesco, *minore sotto la p. p. del padre.*	Noia Emilia di Francesco, *nubile.*
Id. id. serie *E*	865	» 10,000 —	*Ghessi* Luigi fu Giovanni-Battista.	*Ghezzi* Luigi fu Giovanni-Battista.
Buoni del Tesoro ordinari esercizio 1925-26	Serie *A* 1074 Serie *C* 4146 » 4145 » 4147 » 4551	» 500 — » 2,000 — » 2,000 — » 2,000 — » 2,000 —	Di Seglio Domenicantonia di *Costanzo.*	Di Seglio Domenicantonia di *Costanza, moglie di Rocco Materiale.*
Cons. 5 %	67584	555 —	Cappai *Mario* e Francesco fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Randaccio Maria di Cesare, ved. Cappai, domt. in Cagliari.	Cappai *Maria* e Francesco, minori, ecc. come contro.
3.50 %	628281	70 —	Audisio *Giorgio* fu Andrea, domt. a Passerano d'Asti (Alessandria) con usuf. vital. a Costamagna Maria fu Giorgio, moglie di Forneris Paolo, domt. in Alba (Cuneo).	Audisio *Stefano* fu Andrea, domt. come contro, e con usuf. vital. come contro.
Buono Tesoro ordinario esercizio 1925-26 Serie *B*	3081	Cap. 1,000 —	*Cocozzoli* Vincenzo di Tommaso.	*Cocuzzoli* Vincenzo di Tommaso.
Buono Tesoro ordinario esercizio 1925-26	2621	» 1,000 —	Pianciola *Angela* di *Battista.*	Pianciola *Maria-Angela* di *G.-Battista.*

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 3 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(41)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.